



# COMUNE DI BORGIO TICINO

*Provincia di Novara*

*Via Vittorio Emanuele II n. 58*

*Tel. 0321 -90271*

Prot. n. 8883

Borgio Ticino, li 23.08.2011

**ORDINANZA n. 64/ 2011**  
**ABBROGAZIONE ORDINANZA N. 18/2010 - CONTRASTO ALLA**  
**PROSTITUZIONE SU STRADA E TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA**

**IL SINDACO**

**Premesso.**

- che con ordinanza prot. n. 5049 in data 30.04.2010, n. 18/2010, onde contenere il fenomeno della prostituzione su strada che nonostante le diverse iniziative assunte non accennava a diminuire, nonostante le metodiche azioni di contrasto poste in essere dalle forze di polizia dello stato e della polizia locale, per cui si è provveduto ad ordinare:

- 1) In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali. Se l'interessato è a bordo di un veicolo la violazione si configura anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra indicati, costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione della presente ordinanza.
- 2). Inoltre è fatto divieto di intrattenersi sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o accessibili e visibili al pubblico del territorio comunale, con persone dedite alla prostituzione.
- 3). Alla medesima violazione soggiace chiunque eserciti con qualunque modalità e comportamento, nei luoghi pubblici, spazi aperti o visibili al pubblico, l'attività di meretricio.

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da Leggi e Regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di €500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.

**Considerato:**

- che l'emissione di detta ordinanza, trovava ampio, quanto giustificata motivazione, dall'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come sostituito dall'art. 6 del D.L. 92/2008 convertito nella legge 125/2008, .

**Rilevato:**

- che in sede di esame di scritti difensivi pervenuti rispetto a detta ordinanza, si è preso atto della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2011 pubblicata sulla G.U. in data 13.04.2011, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 6 del D.L. 92/2008, convertito nella Legge 125/2008 nella parte in cui comprende anche" prima delle parole. "contingibili ed urgenti";

**Considerato:**

- che dall'esame di detta sentenza 115/2011 si sono ricavati dubbi sulla legittimità di detta ordinanza, in ordine ad eventuali quanto possibili contenziosi, derivante dall'emissione di un'ingiunzione di pagamento, in specie ai fini del riconoscimento dell'obbligatorietà del pagamento, di verbali emessi in forza dell'ordinanza sindacale n. 18/2010;

**Ritenuto;**

- nell'ambito del potere tipico di autotutela di ogni pubblica amministrazione, di dichiarare il dubbio di legittimità suesposto rispetto all'esatta valenza dell'ordinanza sindacale n. 18/2010, già oggetto di contestazione;

**Rilevata:**

- la possibilità di una nuova quanto diversa fonte normativa atta a sostenere l'iniziale provvedimento, per contrastare il meretricio su strada con il fine di limitarne le conseguenze già oggetto dell'ordinanza n. 18/2010 che qui si intendono richiamate;

**Ravvisata:**

- l'opportunità dell'abrogazione, per i motivi su espressi, dell'ordinanza sindacale prot n. 5049 in data 30.04.2010 n. 18/2010;

**VISTO:**

- l'articolo 7-bis e 54 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U.EE.LL. e s.m.i.;  
- l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, come modificato dall'articolo 6 bis della Legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

**ORDINA**

1) **L'abrogazione**, per i motivi espressi in narrativa, dell'ordinanza sindacale prot. n. 5049 in data 30.04.2010 n. 18/2010 ad oggetto: "*Contrasto alla prostituzione su strada e tutela della sicurezza urbana*";

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune nei termini di legge ed è immediatamente efficace.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso, per opportuna conoscenza, alla Prefettura di Novara, alla Questura di Novara, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Novara, al Comando Stazione dei Carabinieri di Arona, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza Tenenza di Arona, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Novara.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al TAR Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario del Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL SINDACO  
( Francesco GALLO)